

(G.U. 12-11-1998, n. 265, Serie Generale)

D.M. 27-05-1998

Istituzione presso il Ministero per le politiche agricole dell'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana".

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ("nuove disposizioni per le zone montane") relativo alla tutela di prodotti tipici;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto il comma 1 del citato art. 15 della legge numero 97/1994 che istituisce presso il Ministero per le politiche agricole l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana", al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani;

Visto il comma 3 dello stesso articolo che prevede che il Ministro per le politiche agricole disciplini, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo e per l'uso della menzione "prodotto nella montagna italiana";

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 15, l'albo che consente la valorizzazione di prodotti dei territori montani si applica ai prodotti già protetti in ambito comunitario come "denominazioni di origine" o "indicazioni geografiche" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

Considerato che, ai sensi dello stesso comma, la suddetta menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana", è da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari dei comuni montani sia per quanto riguarda l'origine della materia prima che per la localizzazione nei suddetti territori montani dell'eventuale trasformazione ed elaborazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96, del 12 giugno 1996 e successive integrazioni, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nell'ambito dell'adempimento di obblighi derivati dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee disciplina controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari con particolare riguardo all'attività di controllo svolta da organismi privati autorizzati;

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 maggio 1997, relativa all'uso della denominazione "montagna" per prodotti agricoli e derrate alimentari che ha sancito la facoltà di utilizzare tale denominazione nell'ambito di una regolamentazione nazionale, purché si tratti di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette ai sensi del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Tenuto conto altresì che sulla base dei dispositivi sopra citati, i prodotti dei territori montani che beneficiano della protezione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica rispondono alle condizioni per l'inserimento nell'albo dei prodotti di montagna e sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana";

Decreta:

Articolo 1 - Istituzione dell'albo dei prodotti di montagna

1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana".

Articolo 2 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. E' ammessa l'iscrizione all'albo dei prodotti di montagna delle sole produzioni agroalimentari che:

a) abbiano conseguito il riconoscimento comunitario di prodotti protetti come "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

b) siano originate nei comuni montani, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 97/1994, sia per quanto riguarda la materia prima che per la localizzazione dell'eventuale trasformazione ed elaborazione della stessa.

2. Per le produzioni interessate all'iscrizione all'albo dei prodotti di montagna, il requisito di cui alla lettera b) del comma precedente deve trovare riscontro nei relativi disciplinari, di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, sanciti all'atto della relativa registrazione comunitaria.

Articolo 3 - Modalità di iscrizione all'albo

1. Le domande di iscrizione all'albo sono inoltrate dai produttori e trasformatori nelle forme associative previste per le richieste di registrazione ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.

2. Per il tramite della regione territorialmente competente che esprime un proprio motivato parere, le domande di cui al comma 1 sono presentate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, corredate del parere della o delle Comunità montane nel cui territorio hanno origine le produzioni interessate, in merito all'idoneità e all'opportunità dell'iscrizione delle stesse all'albo nonché sulla eventuale autorizzazione a svolgere attività di vigilanza da parte di un consorzio di tutela laddove sussistano forme associative di settore.

3. Per la formalizzazione istruttoria delle domande di iscrizione all'albo, la Direzione generale delle

politiche agricole ed agroindustriali nazionali si avvale del parere di un comitato tecnico, presieduto dal dirigente competente, costituito da rappresentanti della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, dell'Unione nazionale dei comuni montani (UNICEM) nonché delle regioni e delle comunità montane di volta in volta interessate.

4. L'iscrizione all'albo delle singole produzioni interessate, giudicate idonee, è attuata a cura dei competenti uffici ministeriali.

Articolo 4 - Modalità per l'uso della menzione aggiuntiva

1. Le produzioni iscritte all'albo sono autorizzate a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana". La stessa menzione potrà essere eventualmente utilizzata nell'ambito di un apposito "logo", da approvarsi con decreto del Ministro per le politiche agricole.

2. E' fatto divieto di usare, con la menzione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.

3. Chiunque utilizzi all'atto dell'immissione al consumo la menzione di cui all'art. 1 del presente decreto, per prodotti che non rispondano alle condizioni ed ai requisiti di cui all'art. 2, è punito a norma delle vigenti leggi in materia di frodi e sofisticazioni.

Articolo 5 - Vigilanza tutela e controlli

1. La vigilanza e la tutela sulle produzioni iscritte all'albo dei prodotti di montagna si attuano con le modalità previste nelle vigenti norme comunitarie e nazionali di settore.

2. Ferme restando le disposizioni generali e quelle contenute nei singoli atti di riconoscimento dei prodotti interessati, il Ministero per le politiche agricole coordina tutte le azioni intese a vigilare sul corretto utilizzo della menzione aggiuntiva, di cui al presente decreto, e a contrastare eventuali abusi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il Ministero, con proprio provvedimento, può autorizzare, acquisiti i pareri di cui all'art. 3 del presente decreto, un consorzio volontario di produttori che soddisfino le condizioni per utilizzare la menzione aggiuntiva "prodotto della montagna".

4. Per quanto concerne l'attuazione dei controlli sulle produzioni iscritte all'albo dei prodotti di montagna, in quanto denominazioni di origine e indicazione geografiche protette ai sensi del regolamento (CEE) numero 2081/92, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128; gli eventuali organismi di controllo privati sono autorizzati, a seguito di valutazione dei requisiti prescritti dalla legge medesima, secondo modalità previste dal Ministero sulle strutture di controllo dello specifico settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.